

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari

Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura

Modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte.

**LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 – ARTICOLO 16, COMMA 1, E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

INDICE

1. Premessa e riferimenti normativi
2. Aiuti in “ *de minimis* ”
3. Dotazione finanziaria
4. Beneficiari
5. Prodotti e materiali ammissibili
6. Importo ammissibile
7. Forme tecniche e durata
8. Garanzie e Commissioni
9. Procedure
 - 9.1. Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità
 - 9.2. Presentazione delle richieste telematiche di ammissibilità
 - 9.3. Presentazione delle domande di finanziamento
 - 9.4. Documentazione a corredo della domanda
 - 9.5. Procedura per l'istruttoria delle domande
 - 9.6. Erogazione

ALLEGATI

Elenco 1 - Codici di attività ATECO 2007- Imprese di produzione primaria

Elenco 2 - Codici di attività ATECO 2007- Imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Elenco 3 - Prodotti e materiali ammissibili

1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09 è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, il cui articolo 16 prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 01.03.10 è stata pubblicata la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 – Disciplina dell'agriturismo in Sicilia, il cui articolo 19, comma 1, così recita *“Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole ‘produzioni agricole primarie’ aggiungere le seguenti: ‘nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.’*

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.50 del 02.12.11 è stata pubblicata la legge regionale 24 novembre 2011, n.25 – Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio, il cui art. 5 prevede alcune modifiche all'art. 16 della L.R. 6/2009.

Scopo della norma è facilitare l'acquisizione da parte delle imprese agricole dei mezzi tecnici a fecondità semplice, la cui utilità cioè si esaurisce nel corso dell'esercizio produttivo, con un tempo di restituzione dei finanziamenti concessi che va al di là dell'annata agraria.

2. Aiuti in “ *de minimis*”

I finanziamenti agevolati, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 16 e s.m.i. ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A dal codice A 01.11.10 fino al codice A 01.50.00 compreso (Elenco 1).

Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, rientranti nell'Elenco n. 2, allegato alle presenti direttive.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.**

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.**

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo

complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti. L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dal suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL), il cui importo verrà comunicato all'impresa beneficiaria all'atto della concessione dell'aiuto.

Trattandosi di finanziamenti agevolati l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.

I finanziamenti agevolati per la formazione delle scorte non sono concedibili ad imprese «in difficoltà», come definite ai sensi del comma 7, art. 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 214 del 09.08.2008.

Per quanto riguarda l'agriturismo, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del c.c. rientra pienamente tra le attività agricole ed è assoggettata al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006.

3. Dotazione finanziaria

Per l'attuazione della norma è stato previsto uno stanziamento in bilancio per l'anno 2009 di €. 15.000.000,00 destinato ad incrementare il Fondo di rotazione costituito presso la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S); con la citata L.R. n. 3/10 è stato previsto un ulteriore stanziamento in bilancio per l'anno 2010 di €. 37.500.000,00.

Per consentire un uso equilibrato delle risorse tra le due diverse categorie del settore agricolo, secondo quanto previsto dai decreti assessoriali di riparto degli stanziamenti D.A n. 1718 del 28.08.2009 e n. 698 del 20.07.2010 la dotazione finanziaria disponibile è ripartita nel modo seguente:

- 90% della dotazione totale destinata alle imprese agricole di produzione primaria;
- 10% della dotazione totale destinata alle imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le aziende agricole che esercitano attività agrituristiche.

La disponibilità finanziaria attuale per l'anno 2012 è di **€.11.000.000,00** per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di **€. 188.038,30** per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fermo restando eventuali futuri incrementi del Fondo..

4. Beneficiari

I soggetti beneficiari dell'intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile titolari di imprese agricole, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa) e con sede nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e disporre di un conto corrente bancario, con esclusione di BancoPosta, intestato esclusivamente all'impresa agricola richiedente.

Per potere accedere ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 16 della L.R. n. 6/09 e s.m.i. le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche, se non rientrano nell'elenco regionale redatto dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/10, devono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di

cui al comma 4 dell'articolo 6 della stessa L.R. n.3/10 o avere presentato comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;

- si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia);

- che hanno avuto erogato dalla banca un prestito concesso, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. a) della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, di importo inferiore a €. 30.000,00 (tetto massimo di cui al comma 2 dell'art. 16 della stessa legge regionale);

- che abbiano subito sanzioni a causa di illeciti commessi per finanziamenti concessi su fondi regionali e/o comunitari

Per la produzione primaria e per le attività agrituristiche, sono ammesse le imprese **singole** e **associate**, per il settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammesse solo ed esclusivamente le imprese **associate**.

Per queste ultime il requisito di priorità s'intende in possesso al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per le società di persone, almeno un socio deve possedere la qualifica di coltivatore diretto o IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da soci accomandatari);

- per le società cooperative, almeno un amministratore – che sia anche socio - deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP;

- per le società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP .

5. Prodotti e materiali ammissibili

I prodotti e i materiali di consumo ammissibili al finanziamento devono rientrare nell'Elenco 3, allegato alle presenti disposizioni attuative.

A tal riguardo, i preventivi e le successive fatture quietanzate devono riportare voci corrispondenti a detto elenco; qualsiasi difformità in tal senso comporta l'esclusione del prodotto e del materiale dal finanziamento agevolato; per casi particolari – da indicare in domanda come **FUORI ELENCO** – su richiesta della CRIAS l'ammissibilità o meno sarà stabilita, ad insindacabile giudizio, dall'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

6. Importo ammissibile

I finanziamenti agevolati consistono in linee di credito aventi una durata massima di 24 mesi ed un importo minimo di €.5.000,00 e massimo di €. 300.000,00.

L'importo del finanziamento concedibile è differenziato in relazione al settore produttivo, come di seguito specificato:

- produzione primaria, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 30.000,00 (codici ATECO 2007, rientranti nell'Elenco n.1);

- settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €.300.000,00 (Codici ATECO 2007, rientranti nell'Elenco n. 2).

- imprese agricole che esercitano attività agrituristiche, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 300.000,00.

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili – avendo medesima finalità - con i prestiti di conduzione previsti dall'art. 17, comma 1, lett. a) della legge regionale 14 maggio 2009, n.6 a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria per importi inferiori al tetto massimo di cui al comma 2 (€. 30.000,00) dell'art. 16 della stessa legge regionale.

7. Forme tecniche e durata

L'intervento si attua con finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:

Copertura massima: 100% della spesa ammissibile;

Limite massimo di spesa ammissibile:

- **€. 30.000,00 imprese agricole, singole o associate di produzione primaria;**
- **€.300.000,00 imprese associate di lavorazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli;**
- **€.300.000,00 imprese agricole, singole o associate che esercitano attività agrituristiche;**

Durata del finanziamento agevolato: 24 mesi.

Rate: 21 rate costanti mensili con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, la prima al quarto mese dalla erogazione o, in alternativa, rate costanti trimestrali con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall'impresa richiedente, con decorrenza dalla erogazione.

Tasso a carico del beneficiario:

- **30% del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per i giovani agricoltori, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.**

A tal fine, con riferimento alla data di richiesta di ammissibilità, di cui al successivo punto 9.1 e 9.2, sono considerate imprese di nuova costituzione quelle iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole da almeno sei mesi e giovani agricoltori le imprese condotte da imprenditori con età al disotto dei 40 anni;

- **40% dello stesso tasso di riferimento aumentato di un punto per le altre imprese più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.**

8. Garanzie e Commissioni

In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate scaturenti dal finanziamento concesso, l'impresa dovrà corrispondere gli interessi calcolati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), maggiorato di 6 punti.

Per finanziamenti superiori ad €. 30.000,00 verrà acquisita dalla CRIAS idonea fideiussione assicurativa o bancaria per la durata dell'ammortamento più quattro mesi.

L'impresa corrisponderà alla CRIAS una commissione a copertura delle spese istruttorie il cui importo è correlato all'importo richiesto, secondo la seguente classificazione:

- €. 30,00 per richieste di finanziamenti di importo fino ad €. 30.000,00;

- €. 100,00 per richieste di finanziamento di importo da €. 30.001,00 ad €. 50.000,00;
- €. 150,00 per richieste di finanziamento di importo da €. 50.001,00 ad €. 500.000,00.

9. Procedure

9.1. Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità vanno presentate alla CRIAS dalle ore 8.00 del **27 agosto 2012**.

9.2. Presentazione delle richieste telematiche di ammissibilità

La richiesta di ammissibilità va inoltrata alla CRIAS in via telematica, accedendo all'apposita pagina web sul sito www.crias.it

La CRIAS, ogni primo del mese, pubblicherà sul sito l'elenco delle imprese che potranno usufruire delle agevolazioni previste, rispettando le priorità stabilite al punto 4, seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino all'esaurimento dei fondi e, comunque, fino ad un anno dalla pubblicazione delle presenti direttive nella GURS.

9.3. Presentazione delle domande di finanziamento

Le imprese inserite positivamente nell'elenco dovranno, entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa sul sito, inoltrare la domanda, di finanziamento redatta su apposita modulistica allegata alle presenti direttive, (scaricabile dal sito www.crias.it e dal sito dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/) interamente compilata, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata alla CRIAS, [a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CRIAS – Aiuti all'agricoltura – Corso Italia 104, 95129 CATANIA](#)

9.4. Documentazione a corredo della domanda

La domanda di finanziamento, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Imprese individuali di produzione primaria:

- Scheda di validazione aggiornata del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro Assistenza Agricolo di appartenenza;
- Attestato INPS di iscrizione gestione previdenziale coltivatore diretto o IAP;
- Certificato in corso di validità di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- Preventivi delle scorte da acquistare (Fatture quietanzate per acquisti effettuati dopo la presentazione della richiesta di ammissibilità);

- Ricevuta del versamento della commissione, così come previsto al punto 8, da effettuare sul c/c postale 12763959 intestato alla CRIAS Catania o mediante bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT 5010301926200000002175051;
- Autocertificazione relativa al regime iva adottato dall'impresa;
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- Fotocopia tesserino attribuzione numero di partita IVA;
- Modulo RID – autorizzazione di addebito in c/c;
- Copia di un valido documento di riconoscimento;
- Le imprese agrituristiche che non rientrano nell'elenco regionale dovranno produrre copia dell'autorizzazione comunale o della comunicazione di inizio attività

Imprese associate e cooperative di produzione primaria e di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali modifiche ed integrazioni;
- Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
- Cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione;
- Cooperative: copia autentica del libro soci.

Qualora la richiesta di finanziamento sia superiore ad € 30.000,00 occorre produrre apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per la durata dell'ammortamento più quattro mesi.

9.5.Procedura per l'istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è demandata al gestore concessionario (C.R.I.A.S.) individuato al comma 5, art. 16 della L.R. n. 6/2009.

Le domande saranno istruite, per la concessione del finanziamento, rispettando le priorità stabilite al punto 4 e secondo l'ordine cronologico, con le modalità della procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, art. 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Saranno considerate irricevibili le domande redatte su modello non conforme, pervenute prima del termine previsto per la presentazione e quelle per le quali si accerti la non corrispondenza tra i dati dell'invio telematico e quelli dell'inoltro cartaceo.

L'attività istruttoria, sulle domande ricevibili, verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso in cui la domanda risulterà incompleta dei dati e delle informazioni richieste, sarà assegnato all'impresa, per una sola volta, un ulteriore termine perentorio di dieci

giorni solari per l'invio dei dati e/o della documentazione mancante. Qualora l'impresa non abbia ottemperato entro i dieci giorni prescritti, la domanda verrà considerata decaduta.

Verificata la sussistenza dei requisiti, e l'assenza di rate insolute relative a precedenti finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, la CRIAS delibererà entro 30 giorni la concessione del finanziamento.

Dell'avvenuta concessione del finanziamento sarà data tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria.

Analoga comunicazione, con adeguata motivazione sarà effettuata con riguardo alle domande istruite con esito negativo.

Resta inteso che per qualsiasi procedimento istruttorio -sia positivamente che negativamente esitato- si farà rigoroso riferimento ai pertinenti dettati normativi di cui alla L.R. 10/91.

Onde evitare l'eccessivo onere economico ed organizzativo dell'invio di singole comunicazioni per ciascuna impresa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in relazione al numero delle domande, ai sensi dell'art.9, comma 3, della medesima L.R. 10/91, la comunicazione personale può essere sostituita da un avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della CRIAS e dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, avverso il provvedimento definitivo di diniego è esperibile alternativamente:

- ricorso al TAR nel termine massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine massimo di 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

9.6. **Erogazione**

L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione dell'eventuale garanzia fideiussoria (per finanziamenti di importo superiore ad €. 30.000,00), alla verifica da parte della CRIAS di insistenza a carico dell'impresa di protesti, e di procedure concorsuali e fallimentari nonché della disponibilità dei fondi destinati a dette agevolazioni ed avverrà mediante bonifico bancario, al netto degli interessi.

Prima dell'erogazione, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla delibera del finanziamento, l'impresa dovrà produrre le fatture quietanzate relative alle materie prime e/o prodotti finiti e/o materiale di consumo acquistati dall'impresa, con le relative lettere liberatorie.

E' consentito il pagamento direttamente in favore delle ditte fornitrici, previa cessione del credito.

In tal caso, la quietanza liberatoria dovrà essere rilasciata dalla ditta direttamente alla CRIAS al momento della riscossione del finanziamento.